

REGOLAMENTO

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

Art. 1

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza ed è attuato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 2

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio, le ammissioni al servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola elementare vengono stabiliti annualmente in rapporto al numero di domande pervenute con percorrenza su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico) compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità :

- a) iscrizione al plesso scolastico più vicino al proprio domicilio;
- b) distanza dalla scuola al domicilio stesso di almeno un chilometro, con priorità agli alunni più distanti;
- c) residenza in agglomerati abitativi periferici non raggiunti - o poco serviti - dai mezzi pubblici;
- d) alunni provenienti da plessi scolastici soppressi ;
- e) situazioni di particolare, comprovato disagio sociale;
- f) iscrizione a plessi scolastici già fomenti del servizio scuolabus negli anni precedenti.

Art. 3

Il trasporto viene effettuato da casa a scuola e ritorno in base ai percorsi determinati annualmente.

Le fermate si effettuano nei punti stabiliti all'inizio dell'anno scolastico; sono vietate fermate intermedie e di favore.

E' facoltà dell'Amministrazione istituire altri punti di fermata durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.

Gli alunni possono essere lasciati ad una fermata diversa da quella consueta, su richiesta scritta dei genitori presentata all'Ufficio P.I. ; tale variazione viene consentita solo se non comporta alcuna modifica del percorso già seguito dagli scuolabus.

Art. 4

Prima dell'inizio di ogni anno scolastico l'Assessorato P.I. predispone un modulo di domanda da inviare alle Direzioni Didattiche. Tale modulo deve essere compilato da quei genitori che intendono richiedere il servizio di trasporto per i propri figli e che rientrano in quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento. L'Assessorato P.I. provvede a rilasciare un apposito tesserino con la fotografia che l'alunno deve portare sempre con sé durante il trasporto.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico si obbligano, all'atto dell'iscrizione, ad osservare le norme del presente regolamento del quale possono prendere opportuna visione presso l'Assessorato o gli uffici delle Direzioni Didattiche.

Art. 5

Gli utenti devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente e/o agli altri alunni e di compiere atti che possano comportare pericolo o danno.

Ognuno deve occupare correttamente il proprio posto evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo si è autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti e gli eventuali addetti alla sorveglianza non possono essere ritenuti responsabili.

Art. 6

Di regola, gli alunni devono essere prelevati, al momento della discesa ed alla fermata prestabilita, da un genitore o persona all'uopo incaricata. In caso contrario l'Ente rimane sollevato da ogni qualsiasi responsabilità. A tal fine i genitori devono sottoscrivere, al momento di compilare la domanda di iscrizione, apposita dichiarazione liberatoria.

Art. 7

Eventuali comportamenti scorretti da parte degli alunni verranno sanzionati con i seguenti provvedimenti:

- a) richiamo verbale dell'autista o del personale addetto alla sorveglianza;
- b) comunicazione ai genitori, su segnalazione del conducente o del personale di sorveglianza, del comportamento indisciplinato del proprio figlio da parte del Settore P.I.;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo con sospensione definitiva se l'alunno persiste nel comportamento scorretto.

Art. 8

L'Ente erogatore del servizio declina ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal fatto illecito dei minori utenti del servizio, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2048 del Codice Civile.

Ai fini della determinazione della responsabilità ex art.1681 Codice Civile si precisa che il servizio di trasporto ha inizio con la raccolta e cessa con la discesa degli utenti in corrispondenza delle fermate che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ha individuato all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 9

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza dei piccoli utenti di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati e comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Di tali variazioni le famiglie degli utenti devono obbligatoriamente essere preavvertite almeno tre giorni prima.

Art. 10

La Giunta Comunale, di regola e a parziale rimborso dei costi, determina per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione per gli utenti. In mancanza restano in vigore le tariffe dell'anno precedente.

Le tariffe di contribuzione sono corrisposte anticipatamente - secondo i tempi e le modalità indicate per tempo dall'Assessorato P.I. - in due soluzioni relativi ai periodi settembre/dicembre e gennaio / giugno.

Le fasce di reddito (e il relativo ticket) sono quelle previste dalla Delibera della G.M. n. 126 del 18.03.03.

Art. 11

La mancanza di iscrizione e/o la irregolarità nel pagamento di quanto dovuto da parte degli utenti comporta la sospensione dalla fruizione del servizio fino alla avvenuta regolarizzazione. Nei confronti degli inadempienti si procede, dopo un primo formale sollecito, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione coattiva.

Art. 12

Nessun rimborso è dovuto all'utente nel caso di impossibilità non dipendente dall'Ente e/o dalla Società affidataria ad eseguire il servizio, come pure nel caso di interruzione volontaria nella fruizione da parte dell'utenza. Nel primo caso i periodi di sospensione, anche non consecutivi, non dovranno superare, per anno scolastico, i 30 giorni. L'Ente e/o la Società affidataria non assume alcuna responsabilità per la mancata attuazione del Servizio o per ritardi che potrebbero verificarsi allorché - in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza o per causa di forza maggiore - alcune fermate o percorsi vengano variati sulla base della prudente valutazione del vettore.

Art. 13

Il servizio di accompagnamento è previsto — obbligatoriamente — per la Scuola Materna e - ove possibile - per la Scuola Elementare. E' svolto da unità impegnate nei Progetti di L.P.U., limitatamente ai periodi temporali stabiliti da provvedimenti Regionali e/o Comunali. Ha compiti di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.

SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA 1° GRADO

Art. 14

Il servizio di trasporto per gli alunni delle scuole medie di 1° grado viene svolto - secondo le modalità più precisamente specificate nell'apposita Convenzione che viene di anno in anno stipulata - ordinariamente con corse "promiscue" e - in caso di eccezionali, comprovate necessità - anche con corse "dedicate" dagli automezzi dell'A.M.C. Il requisito per aver diritto all'abbonamento mensile, dietro corrispettivo del versamento del ticket previsto dalla delibera G.M. n. 126 del 18.03.03, è quello di essere iscritto al plesso scolastico più vicino al proprio domicilio.

Sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell'abbonamento gli alunni iscritti alle scuole ricadenti nel Centro Urbano (Patari, Mazzini, Pascoli, Galluppi).

Art. 15

Anteriormente all'inizio dell'anno scolastico, secondo le modalità e i termini che saranno tempestivamente indicati dall'Assessorato P.I., gli utenti interessati dovranno presentare apposita domanda - corredata dalla documentazione necessaria - presso il suddetto Assessorato. I relativi abbonamenti verranno successivamente consegnati alle scuole di riferimento, che provvederanno a distribuirli agli alunni aventi diritto.

Art. 16

Per quanto riguarda le tariffe di contribuzione per gli utenti e le modalità di versamento dei relativi ticket vale - anche per il servizio Trasporto della Scuola Media - quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.